

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 688-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)
(3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORI BERNASSOLA e CASTIGLIONE)

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio,
la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,
fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge e testo proposto dalle Commissioni riunite	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge al nostro esame reca l'autorizzazione a ratificare la convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, nonché rilevanti norme di esecuzione di tale accordo internazionale nell'ordinamento interno italiano.

Per ciò che concerne le modifiche al diritto penale sostanziale, rivestono grande importanza gli articoli 4 e 5, recanti un nuovo testo degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale. Nel primo dei due articoli vi è la definizione del reato di riciclaggio, che si sgancia dalla tipizzazione dei reati presupposti, presente nel testo in vigore dell'articolo 648-*bis*, per configurarsi come reato commesso da chiunque ostacoli l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, ovvero di altri beni o utilità.

Nel testo governativo era prevista l'esclusione - tra i reati presupposti - dei delitti per i quali è comminata la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Tuttavia la Commissione ha soppresso tale disposizione, limitatamente all'articolo 648-*bis*, e ha contestualmente previsto che la pena sia diminuita nell'ipotesi che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. È stato inoltre specificato che il reato di riciclaggio si abbia quando il denaro o altra utilità provenga da delitto non colposo.

Anche nel nuovo testo dell'articolo 648-*ter*, concernente impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si prescinde dalla tipizzazione dei reati presupposti, che sono ora generalmente indicati in tutti i delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La soppressione di tale ultima disposizione limitativa, pure proposta con apposito emendamento, è stata però respin-

ta dalla Commissione, che ha invece accettato una diminuzione della pena, nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

L'articolo 3 del disegno di legge, inoltre, sostituisce l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale, prevedendo che il reato di ricettazione sia punibile anche quando l'autore del delitto presupposto non sia imputabile o punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto: ad esempio quando esso sia stato commesso all'estero.

Il disegno di legge reca altresì norme di carattere procedurale, che prevedono efficaci misure di cooperazione nella ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Tra le disposizioni di particolare interesse vi è l'articolo 9, volto ad introdurre l'articolo 735-*bis* del codice di procedura penale, concernente la confisca non già di un bene ma di una somma di denaro corrispondente al valore del profitto di un reato. A tale ipotesi, che si verifica nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735.

Dopo l'articolo 737 del codice di rito è altresì inserito un articolo riguardante indagini e sequestro a fine di confisca (articolo 11). In tale contesto si ricorda il comma 2 - che opportunamente devolve la decisione in merito alla richiesta di un'autorità straniera di procedere a indagini su beni, ovvero al loro sequestro, alla stessa corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca - nonché il comma 6, in forza del quale il sequestro di cui si tratta perde efficacia se, entro due anni, lo stato estero non richiede l'esecuzione della confisca.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 12, recante un comma aggiuntivo all'articolo 745 del codice di rito, disciplina il caso in cui sia l'autorità italiana a richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero, ovvero il loro sequestro. Un limite alla cooperazione giudiziaria deriva invece dall'articolo 8 - recante un comma aggiuntivo all'articolo 733 del codice di procedura penale - laddove è previsto che la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca, se ha per oggetto beni che non sarebbero confiscabili qualora per lo stesso fatto si procedesse secondo la legge italiana.

Infine è opportuno segnalare che il Governo italiano si è avvalso della facoltà,

prevista dall'articolo 18 della Convenzione, di rifiutare la cooperazione richiesta da uno stato estero, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, anche in due differenti ipotesi, entrambe indicate nel testo dell'articolo 13 del disegno di legge: i reati di natura politica e l'ipotesi in cui, secondo la legge italiana, la confisca non può essere ordinata o eseguita per scadenza di termini ovvero la richiesta di confisca non sia esplicitamente collegata a specifici reati.

Le Commissioni riunite hanno dato mandato ai relatori di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

BERNASSOLA e CASTIGLIONE, *relatori*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

17 febbraio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

16 febbraio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Art. 4.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis. - (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

1. *Identico:*

«Art. 648-bis. - (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito, **se per il delitto dal quale provengono è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni**, con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 5.

1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-ter. - (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito, se per il delitto dal quale provengono è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

utilità provenienti da delitto **non colposo**, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

Identico.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Identico».

Art. 5.

1. *Identico:*

«Art. 648-ter. *Identico.*

Identico.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Identico».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Art. 6.

1. All'articolo 724 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato».

Art. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 731 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna».

Art. 8.

1. All'articolo 733 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Salvo quanto previsto nell'articolo 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 735 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 735-bis. - (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro). - 1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2».

Art. 10.

1. Il comma 3 dell'articolo 737 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 737 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 737-bis. - (*Indagini e sequestro a fini di confisca*). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.

2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724.

3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:

a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;

b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.

4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725.

5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3.

6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d'appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d'appello che ha ordinato il sequestro».

Art. 12.

1. All'articolo 745 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro».

Art. 13.

1. La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III della Convenzione è rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, nei casi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera *d)*, con riguardo al reato politico, e paragrafo 4, lettere *c)* e *d)*, della Convenzione

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

medesima. Il Ministro di grazia e giustizia può rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, dello stesso articolo 18.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 14.

Identico.